



DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Recupero ambientale dell'area di cava "ex-Teges" sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, autorizzata con D.P.G.R n.892 del 03/07/1986 e successive proroghe fino al 07/06/2006.

Richiedente: Ditta ITALRECUPERI S.r.l.

APPROVAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 26/07/1983 n.54 s.m.i. "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Abruzzo*" con particolare riferimento agli Artt. 5 e 10;

PREMESSO che:

- in data 20/03/2015, mediante contratto di affitto registrato presso l'ufficio territoriale di Teramo ai nn. 328 serie 3A e 671 serie 3T con la Ditta SACCI S.p.A. proprietaria dei terreni, la Ditta ITALRECUPERI S.r.l., con sede legale in Via dell'Industria snc, Fraz. Paganica, L'Aquila – P.IVA 01936960663, ha acquisito la disponibilità dell'area dove insistono la cava e i piazzali limitrofi, siti in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, distinti catastalmente ai Fogli nn.29-30, particelle nn.719 (ex-26)-25-24-19-20-21-283-305-296-297-312-84-22-305-23-79-80-81-82-83-313-69-300-320-78-301-28-73-74-75-79-72-76-78-456-521-77-1537-1539-1535 (per quanto riguarda l'area di cava) e al Foglio n.29, particelle nn.37-38-284-42-43-41-40-39-31-298-30-299-29-28-77-76-75-74-73-72-44 (per quanto riguarda lo stabilimento di recupero rifiuti inerti), al fine di procedere al riempimento dell'area di cava e alla realizzazione/esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi;
- con nota datata 01/07/2015, acquisita al protocollo regionale n. RA/239643 del 22/09/2015, la Ditta ITALRECUPERI S.r.l. [in seguito: il Proponente] ha presentato un progetto di adeguamento dello stato di fatto del sito di cava e di completamento dei lavori di ripristino ambientale mediante l'impiego di:
 - Materie Prime Seconde (M.P.S.) conformi ai requisiti della circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (All. C4), ottenute dall'attività di recupero R5 dei rifiuti inerti non pericolosi di cui alla tip.7.1 del DM 5/2/98, svolta presso l'impianto di trattamento limitrofo;
 - Terre e rocce da scavo non classificate rifiuto provenienti da cantieri edili terzi;
- Il Proponente, ai sensi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., è in possesso dell'iscrizione al RIP/124/AQ/2015 del 31/07/2015 confluito dapprima nella Determina di AUA n.119 del 13/10/2015 e successivamente nella Determina di A.U.A. DPC024/144 del 08/07/2016 (giusta comunicazione prot.n. 26916 del 29/06/2016 dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila) integrata con Determina DPC024/004 del 10/01/2018, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti inerti non pericolosi costituiti da macerie edili e terre e rocce da scavo (tip.7.1 e 7.31-bis del DM 5/02/1998), svolta presso la sede operativa sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, identificata catastalmente dalle Particelle nn.37-38-284-42-43-41-40-39-31-298-30-299-29-28-

77-76-75-74-73-72-44 del Foglio mappale n.29 (rif.to Giudizio favorevole del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. n. 2570 del 15/10/2015);

RICHIAMATI:

- il parere favorevole espresso nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2016 (rif.to nota di convocazione n. RA/22929 del 02/02/2016) condizionato alla presentazione di una *“Relazione della qualità ambientale che tenga conto delle matrici acqua, suolo/sottosuolo e materiali di riporto presenti in cava”* finalizzata al rilascio, da parte del Comune di L’Aquila, del provvedimento di autorizzazione all’intervento di ripristino della cava in oggetto (rif.to nota prot. n. RA/73099 trasmessa dal Servizio Attività Estrattive in data 06/04/2016);
- il parere favorevole espresso dal Dipartimento ARTA di competenza con nota prot.0058461/19 del 25/02/2019 in merito al documento *“Relazione della qualità ambientale”*, presentato dal Proponente in data 05/03/2018 ed integrato secondo le indicazioni di ARTA comunicate con propria nota prot. 35982/2017 dell’11/12/2017;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 74297/24 del 22/02/2024, con cui il Proponente ha comunicato di poter riavviare la procedura amministrativa e ambientale interrotta a causa delle vicissitudini legate alla crisi epidemiologica COVID-19;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Proponente ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, acquisita al ns. prot.n.0131935/24 del 27/03/2024, con la quale viene espressamente dichiarato che *“che la cava esistente in loc. Ponte delle Grotte fraz. Paganica (AQ) a far data dalla Conferenza dei Servizi della Regione Abruzzo del 18/02/2016, non ha subito ad oggi alcuna modifica sia dal punto di vista morfologico che orografico, e che non sono avvenuti sversamenti e/o contaminazioni di alcun tipo ed è pertanto rimasta invariata sotto tutti i punti di vista”*;

ACQUISITA la richiesta di iscrizione del Proponente nell’elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) presso la Prefettura dell’Aquila, inoltrata in data 28/06/2023 e acquisita agli atti regionali con prot.n.0131935/24 del 27/03/2024;

CONSIDERATO che ricorrono tutte le condizioni per procedere, con specifiche prescrizioni, all’approvazione, del progetto di recupero ambientale dell’area di cava “ex-Teges” sita in Località “Ponte delle Grotte” del Comune di L’Aquila;

ATTESO che:

- il Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio Risorse Estrattive, è tenuto ad esprimere il proprio parere *“obbligatorio e vincolante”* ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- Il Comune di L’Aquila è competente per il rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. d);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

- 1) **di approvare il progetto di recupero ambientale** dell’ex cava sita in località “Ponte delle Grotte” del Comune di L’Aquila, individuata in Catasto ai Fogli nn.29-30, particelle nn.719 (ex-26) -25-24-19-20-21-283-305-296-297-312-84-22-305-23-79-80-81-82-83-313-69-300-320-78-301-28-73-74-75-79-72-76-78-456-521-77-1537-1539 e 1535, proposto dalla Ditta

ITALRECUPERI S.r.l. con sede legale in Via dell'Industria snc, Fraz. Paganica, L'Aquila – P.IVA 01936960663, alle seguenti prescrizioni che dovranno essere contenute nel provvedimento autorizzativo a cura del Comune di L'Aquila:

- a) il materiale destinato al recupero ambientale della cava sia costituito esclusivamente da:
- “Aggregato riciclato” (materia prima secondaria) che abbia cessato la qualifica di rifiuto, ottenuto dal recupero dei rifiuti inerti R5 (rif.to tip.7.1 di cui al DM 5/02/1998 s.m.i.) conforme ai requisiti della Circolare 5205/2005 (All. C4) e in possesso della certificazione attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'All. 5 al Titolo V - Parte IV del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in base alla destinazione urbanistica del sito oggetto del recupero ambientale in ottemperanza all'art. 2 comma 6 lett.c) dell'O.P.C.M. 4014/2012;
 - “Terre e rocce da scavo” non classificate rifiuto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. gestite in conformità ai requisiti del DPR n.120/2017;
- b) gli aggregati riciclati conformi ai requisiti di cui all'Allegato 4 della Circolare 5205/2005 e ai limiti della Tab.1 dell'All. 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i., potranno essere impiegati esclusivamente all'interno dell'area cava ai fini del ripristino ambientale autorizzato e non potranno essere utilizzati o ceduti a terzi per l'impiego nel campo dell'edilizia;
- c) la Ditta dovrà attenersi a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- d) la Ditta dovrà presentare, prima dell'avvio dell'attività di ripristino e comunque nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, copia dell'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 “Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]”, allegando la prevista “relazione tecnica” descrittiva del processo lavorativo da cui originano tali emissioni, nonché delle eventuali misure mitigative da adottare;
- e) al termine degli interventi di ripristino ambientale, dovrà essere presentata una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei lavori, dalla quale si evinca la corretta esecuzione delle attività di risanamento ambientale rispetto al progetto approvato, oltreché la descrizione del tipo, quantità e qualità dei materiali impiegati per il ripristino. A seguito dell'acquisizione di tale documento, sarà esperito un sopralluogo di collaudo finale alla presenza del titolare della Ditta, del Direttore dei lavori, dei rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Regionale risorse Estrattive;
- f) per tutto quanto non espressamente riportato all'interno della presente nota, si richiama il parere favorevole rilasciato dallo scrivente Servizio con nota prot. n.73099 del 06/04/2016 nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2016: nello specifico si rimanda al punto 2) della suindicata nota per quanto riguarda la produzione di una garanzia a copertura delle opere di risanamento ambientale in favore del Comune di L'Aquila;
- 2) di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 3) di trasmettere** tramite PEC il presente atto al Comune di L'Aquila, alla Ditta esercente nonché al Gruppo Carabinieri Forestale – L'Aquila;
- 4) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Giuseppe Ciuca
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dario CIAMPONI